

STATUTO ASSOCIAZIONE

“ANANDA ONLUS”

Art.1 **(Costituzione)**

1. E' costituita con sede in Milano, via Fratelli Fossati 1 l'associazione denominata “ANANDA ONLUS” - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 **(Attività)**

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. L'attività è svolta sia in Italia che all'estero, sempre nel settore della solidarietà, nazionale ed internazionale, nonché in tutte le attività connesse a detto settore.
2. In particolare l'associazione:
 - svolge attività di sensibilizzazione alla solidarietà in favore delle persone svantaggiate, sia economicamente che socialmente, dell'emarginazione e dei diritti umani fondamentali;
 - reperisce fondi e mezzi di pronto intervento, assiste economicamente le zone, le persone, le famiglie in Bangladesh;
 - opera a supporto di progetti sostegno di bambini e ragazzi del Bangladesh;
 - presta assistenza sanitaria specialistica in ambito chirurgico generale a favore delle popolazioni povere in particolare nel Bangladesh ed in altri luoghi disagiati;
 - progetta, attua e gestisce programmi di aiuto soprattutto nei momenti di emergenza in seguito ad avvenimenti ambientali catastrofici che possano minare strutture e/o luoghi fondamentali per lo sviluppo delle popolazioni;
 - promuove campagne di raccolta di fondi da destinarsi a progetti che si svolgono a favore principalmente di bambini/e, ragazzi/e svantaggiati/e;

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti se nominato
- il Collegio dei probiviri se nominato

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.6 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le Assemblee possono riunirsi anche fuori della sede dell'associazione, purché in Italia.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail). In caso di particolare urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso di soli 2 giorni.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio;
 - eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti se necessario;
 - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri se necessario;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
 - approvare il rendiconto preventivo;
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.
9. L'Assemblea delibera lo scioglimento anticipato della associazione e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di 3 / 4 dei Soci.

Art.7 (Consiglio)

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il Segretario ed il Tesoriere;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
7. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, il Consiglio nella prima riunione provvede alla loro sostituzione a mezzo di cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio si riduca a meno di due terzi dei suoi componenti è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art.8

(Presidente Onorario - Presidente – Vice Presidente)

1. Il Presidente Onorario non ha alcuna funzione operativa e resta in carica fino a revoca da parte dell'assemblea dei soci o dimissioni.
2. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
3. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente od in assenza anche di quest'ultimo dal componente del consiglio più anziano di età.

Art.9

(Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario coadiuva il Presidente e/o Vice Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - è a capo del personale.
 - predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
2. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e/o Vice Presidente nonché il Segretario ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - coadiuva il Segretario nella predisposizione dello schema del progetto di rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art.10

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori – se necessario e/o obbligatorio ai sensi di legge - è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art.11

(Collegio dei Proibiviri)

1. E' in facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Proibiviri composto di tre membri. Qualora costituito, detto organo sarà garante dell'osservanza dello Statuto esprimendo il proprio parere sulla indegnità deliberata dal Consiglio e di conformità sulla esclusione degli associati.

Art.12

(Durata delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei cinque anni decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art.13
(Risorse economiche)

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi di enti e/o società private;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 383/2000.

2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

5. Ogni operazione finanziaria eccedente Euro 5.000,00 è disposta a firme congiunte del presidente o Vice Presidente e del Segretario. Per somme inferiori hanno potere disgiunto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Art.14
(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15
(Rendiconto)

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal rendiconto consuntivo deve risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.16
(Modifiche allo statuto)

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.


Art. 17
(Scioglimento dell'Associazione)

1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

2 I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



3 LUG. 2015
2074 SR3
200,00 ALLE COTE

